

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

La Corte d'Appello di Bologna, terza sezione civile, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

Dott. Emilia Salvatore - Presidente rel.

Dott. Fabio Florini - Consigliere

Dott. Lucia Ferrigno - Consigliere

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n.526 / 2015 V.G.

promosso da:

SPA , rappresentata e difesa dagli avv.

in forza di procura in calce al reclamo, elettivamente domiciliata in Bologna, via Belfiore n  
1 presso lo studio dell'avv.

**IL CASO.it** ricorrente

Contro

SPA srl in liquidazione e concordato , in persona del liquidatore dot  
presentata e difesa dagli avv. ed elettivamente domici-  
liata presso lo studio dei difensori in , come da procura in calce alla memoria di costituzio-  
ne;

resistente

Oggetto: Ricorso ex art. 183 L.F avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ravenna in data 27-  
10-2015 di omologa del concordato preventivo con cessione di beni proposto da SPA  
in liquidazione

4

## Motivi della decisione

La società \_\_\_\_\_ spa, creditore di \_\_\_\_\_ spa in liquidazione per una somma pari a € 2.022.280,79 oltre accessori, ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ravenna in data 18-11-2015 n 5060/2015 con cui è stato omologato il concordato preventivo con cessione di beni proposto dalla società \_\_\_\_\_ e rigettata l'opposizione di \_\_\_\_\_ la quale in questa sede ribadisce le contestazioni già mosse in sede di opposizione al giudizio di omologa del concordato ex art 180 LF, respinte dal tribunale in quanto ritenute infondate, concludendo per il rigetto dell'istanza di omologazione del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento di \_\_\_\_\_ spa.

Parte reclamante censura la decisione assunta dal giudice di primo grado e la proposta concordataria, sulla base a quattro motivi di opposizione, tutti relativi a profili di inammissibilità della proposta di concordato.

In particolare, con il primo motivo di reclamo, viene dedotta la nullità della relazione di stima ex art 160 secondo comma LF, per avere l'attestatore del piano accertato le giacenze di magazzino alla data del sopralluogo e non alla data della situazione patrimoniale relativa all'attestazione del piano, oltre all' inidoneità della perizia di stima con riferimento alla falcidia del credito privilegiato di rivalsa iva, proposta dopo la presentazione del piano;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 162 Lf, con riferimento alle integrazioni documentali alla proposta di concordato, inammissibili in quanto volte a sanare le originarie carenze documentali;

con il terzo motivo si censura l'omessa informazione ai creditori di comportamenti gravemente negligenti degli organi sociali, posti in essere in epoca anteriore alla presentazione della proposta di concordato, tali da integrare l'ipotesi di cui all'art 173 Lf;

con il quarto motivo si censura l'omessa informativa ai creditori da parte sia della società sia dell'attestatore del piano di azioni revocatorie esperibili e di rimesse bancarie effettuate dalla società per importi rilevanti dal 1-1-2014 al 15-9-2014, data di presentazione della domanda di concordato.

to.

Si è costituita nel presente grado di giudizio [redacted] spa in liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore, deducendo la validità e fondatezza della proposta di concordato, idonea al migliore soddisfacimento del ceto credito, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato e la conferma del provvedimento di omologa del concordato assunto dal Tribunale di Ravenna, con il favore delle spese di lite.

Tanto premesso ritiene il Collegio che il reclamo proposto da [redacted] spa non meriti accoglimento.

Con il primo motivo di reclamo si contesta l'attestazione del piano e la relazione giurata ex art 160 lf con riferimento alle consistenze di magazzino ( costituite in prevalenza da pneumatici) ed il declassamento, all'atto della presentazione del piano concordatario, del credito di rivalsa iva di cui all'art 2758 cc da privilegiato a chirografario, senza alcuna relazione giurata ex art 160 comma 2 LF, sull'erroneo presupposto della inesistenza nel patrimonio del debitore dei beni sui quali il privilegio poteva essere riconosciuto e dell'impossibilità di procedere alla loro identificazione.

In particolare la reclamante lamenta, in primo luogo, che la valutazione del magazzino non sia stata fatta con riferimento alle giacenze iniziali, riferibili alla situazione patrimoniale del 30-11-2014 pari a € 714.923,04 ma solo alla data del 28-4-2015 ed al valore di € 117.000,00; inoltre per avere erroneamente ritenuto, sotto il profilo giuridico, non spettante il privilegio per rivalsa iva, dovendosi al contrario ritenere valido il principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, del diritto del creditore privilegiato all'integrale soddisfazione del credito di rivalsa iva ex art 2758 c nei limiti del valore di magazzino, tranne che nel piano sia attestata l'inesistenza o la materiale impossibilità di identificazione dei beni.

Si è poi censurata la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile nel corso del procedimento la relazione giurata ex art 160 comma 2 LF.

Rileva sul punto il Collegio che correttamente il Tribunale di Ravenna ha in primo luogo dato atto che la contestazione del creditore opponente relativa al riconoscimento o meno di parte del proprio credito in privilegio e non in chirografo era questione che non assumeva rilievo ai fini

dell'esito delle votazioni, ma si tratta di questione da valutare in sede di liquidazione dell'attivo, potendo il creditore promuovere autonomo giudizio ai fini del riconoscimento del proprio credito in via privilegiata, posto che è pacifico che in sede di concordato preventivo l'ammissione del credito è finalizzata alla sola fase del voto e non vi è un procedimento di accertamento dei crediti, come in sede fallimentare.

In ogni caso la questione era relativa alla convenienza ed alla fattibilità economica e non giuridica della proposta, come tale demandata alla valutazione espressa dal ceto creditorio in sede di approvazione del concordato; gli importi in contestazione non erano rilevanti e tali da importare una variazione nella prospettiva di soddisfacimento dei creditori ed incidere sulla concreta fattibilità della proposta, per cui la censura non risultava di fatto rilevante.

Tanto premesso, nel merito è pacifico, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini del riconoscimento del privilegio da rivalsa iva, è necessaria la presenza di determinati presupposti ovvero che: il bene sia presente nel patrimonio del debitore; sia riferibile alle fatture non pagate e non a precedenti cessioni; i beni siano ancora presenti nel patrimonio del debitore.

In sede di proposta di concordato è possibile declassare il credito di rivalsa iva, in ipotesi di esistenza nel patrimonio sociale dei beni su cui il privilegio è dovuto, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art 160 comma 2 LF.

Nel caso specifico, in sede di proposta di concordato presentata da [redacted] in data 30-1-2015, i crediti da rivalsa iva erano stati declassati a chirografo, senza alcuna relazione giurata ex art 160 comma 2 LF, ritenendo la società insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio in quanto i beni oggetto del magazzino erano costituiti da pneumatici vari di provenienza non identificabile, non riferibili a specifici atti di cessione, senza correlazione tra fatture non pagate ed i relativi beni inventariati; si trattava di beni non identificati ne identificabili, per cui non sussistevano le condizioni per procedere ad alcuna relazione giurata e di tale situazione di fatto si dava conto nel piano concordatario.

Nella fase successiva all'ammissione della procedura la società [redacted] ha provveduto ad

una integrazione della proposta ed alla relativa attestazione suppletiva ex art 160 L.F. dopo aver proceduto ad ulteriori riscontri e verifiche sulla contabilità sociale e sul magazzino, anche ai fini dell'individuazione di beni sui quali eventualmente i creditori avrebbero potuto far valere il privilegio ex art 2758 cc, addivenendo ad una modifica del piano ed a introdurre in via prudenziale una riserva in favore degli eventuali creditori privilegiati per credito da rivalsa iva, nel caso in cui fosse stato possibile. in sede di liquidazione dell'attivo, l'individuazione dei beni sui quali riconoscere il privilegio.

Ne deriva che il comportamento della società appare corretto ed immune da censure, avendo formulato l'originaria proposta dando conto della situazione di fatto riscontrata all'atto del deposito del piano, corredata della necessaria documentazione ed in tal senso fornendo una corretta informazione ai creditori della situazione esistente in quel momento ai fini di esprimere un consenso informato, salvo poi provvedere alle integrazioni e modifiche richieste e ritenute opportune dopo l'ammissione alla procedura in base ad ulteriori verifiche, provvedendo nel contempo alla relativa integrazione documentale, in base alle modifiche apportate ed in conformità a quanto previsto dall'art 162 comma 1 L.F. per cui il relativo motivo di gravame risulta infondato.

Ulteriore censura mossa da spa al provvedimento assunto dal Tribunale di Ravenna è relativa alla dedotta sussistenza di atti in frode ai creditori, che avrebbero dovuto importare l'apertura da parte del Tribunale del sub procedimento ex art 173 LF ed alla revoca del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato.

In particolare ha evidenziato tre operazioni gestorie, poste in essere dagli amministratori della società, in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato censurate come decettivi : acquisto quote sociali srl per un importo non giustificato dalle condizioni economiche e patrimoniali della società; mancata evidenziazione nel bilancio 2013 di una ed "duediligence" redatta dai professionisti incaricati; mancato incasso del credito vantato nei confronti della società

Il Tribunale, in sede di omologa, non ha ritenuto tali comportamenti ricompresi nell'ambito degli atti in frode ai creditori, vertendosi in ipotesi di atti gestori compiuti in epoca anteriore alla

proposta di concordato i cui effetti si erano già prodotti all'atto della presentazione della proposta, rappresentati nelle scritture contabili; in sede di piano e relativa attestazione era stata fornita ai creditori una informazione adeguata sulla situazione economico patrimoniale effettiva della società, per cui doveva in ogni caso ritenersi che i fatti posti a fondamento dell'opposizione non avevano carattere decettivo, secondo l'insegnamento della corte di legittimità, tali da giustificare l'apertura del sub procedimento di cui all' art 173 LF.

Sul punto si rileva l'orientamento della corte di legittimità, da ultimo ribadito con sentenza 2014/ 17191 secondo il quale : " *gli atti in frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta di cui invece non è necessaria la dolosa preordinazione*".

La corte di legittimità ha inoltre più volte ribadito che non ogni comportamento tenuto dal debitore, anteriore alla presentazione della proposta, assume rilievo ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e consente l'apertura del procedimento ex art 173 LF ma occorre che si tratti di atti aventi valenza decettiva, idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori nel senso che il comportamento in frode deve essere idoneo ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in sede di liquidazione mentre, al contrario, è sufficiente la messa a disposizione dei creditori delle informazioni necessarie per una corretta valutazione della proposta ( in tal senso Cass. Civ. 2013/23387).

Nel caso in esame, con riferimento alle operazioni compiute dalla società in epoca anteriore alla proposizione del concordato ed alla situazione economico patrimoniale, esistente all'atto dell'ammissione alla procedura, ha dato conto in modo adeguato in sede di ammissione al concordato , come pure delle verifiche eseguite con riferimento al bilancio 2013 e lo stesso com-

missario giudiziale nella propria relazione ex art 172 LF ha valutato i fatti ed i comportamenti tenuti dagli organi gestori della società non ravvisando le condizioni per una censura del loro operato e per la eventuale proposizione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condizioni per procedere ai sensi dell'art 173 LF, come invece sostenuto dalla reclamante e ribadito in questa sede.

Infine, con riferimento all'ulteriore motivo di censura dell'omessa informativa ai creditori da parte del commissario giudiziale sulle rimesse bancarie effettuate dalla società nel periodo sospetto che assumerebbero rilievo ai sensi dell'art 67 LF deve rilevarsi che, nel corso del giudizio di omologa del concordato, la società è stata in grado di provare e documentare in modo adeguato che la differenza tra il saldo della voce "debiti verso le banche al 30-11-2014" ( pari a € 5.350.257,28) ed il saldo della stessa voce al 31-12-2013 ( pari a € 7.320.297,72) non rappresentava un'effettiva riduzione del debito verso le banche e che non erano stati posti in essere atti aventi natura solutoria nel corso dell'anno 2014 ma che in realtà si era verificata la chiusura contabile, nei primi mesi del 2014, di operazioni relative a cessioni di credito intervenute nel 2013, in particolare di effetti/riba salvo buon fine, per cui si verteva in ipotesi di rimesse bancarie non revocabili ex art 67 LF in quanto non aventi natura solutoria.

In merito a tali operazioni è stata fornita sia dalla società che dal commissario giudiziale una puntuale ricostruzione delle varie operazioni ed una adeguata informazione al ceto creditorie, per cui anche tale censura risulta infondata e non può trovare accoglimento.

Per quanto detto va confermato il provvedimento assunto dal Tribunale di Ravenna di omologa del concordato preventivo della società spa in liquidazione, restando assorbite le ulteriori domande proposte, dovendosi porre a carico della reclamante ed in favore di spa in liquidazione e concordato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 comma 1 bis TU 11572002, come modificato dalla L.228/2012

PQM

Visto l'art. 183 L.F.

Rigetta il reclamo come sopra proposto da \_\_\_\_\_ spa e conferma il provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Ravenna in data 27-10-2015.

Condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di \_\_\_\_\_ SPA in liquidazione e concordato che liquida in € 6.000.00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.

Sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13 TU 115/2002, come modificato dalla l.228/2012

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 11-12-2015


Il Presidente est.

Dott. Emilia Salvatore



IL CASO.it

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Lorella Soldati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Lorella Soldati